



Regolamento di Corso di Laurea per la disciplina delle attività di Visiting Student da svolgersi nell'ambito del programma Erasmus +

Premesso che

- che in data 17 aprile 2015, con D.R. n. 1364, l'Università degli Studi di Palermo ha emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario ERASMUS+ azione chiave 1 mobilità dei docenti e del personale amministrativo in uscita e in ingresso – EU Programme Countries";
- che il Titolo II del suddetto Regolamento è dedicato alle procedure da seguirsi per il riconoscimento dei periodi di studio da parte di studenti che organizzano autonomamente il proprio soggiorno all'estero (Visiting Students).

Considerato che

- il Regolamento di Ateneo, all'articolo 4, comma 5, attribuisce ai Corsi di Studio il compito di regolare la mobilità dei Visiting Students «ad esempio attraverso l'identificazione di soglie numeriche per flussi in uscita o l'individuazione di criteri ulteriori per la composizione delle graduatorie».

Si conviene quanto segue

Articolo 1 – Determinazione dei flussi in uscita

Il numero degli studenti del Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura ammessi alla mobilità in modalità Visiting Student ogni anno accademico è pari a 15 (quindici). Ogni sede universitaria straniera non potrà essere destinataria di un numero superiore a 3 (tre) studenti.

Articolo 2 – Procedure per manifestare il proprio interesse allo svolgimento di un periodo di studio come Visiting Student

Gli studenti che aspirano a svolgere un periodo di studio all'estero nella qualità di Visiting Student dovranno presentare una istanza al Coordinatore del Corso di Studi nella quale venga specificato:

- l'anno di immatricolazione al corso di studi;
- il numero di CFU acquisiti e la media algebrica dei voti così come riportati dal piano di studi che lo studente dovrà allegare alla domanda;
- la eventuale sede presso la quale si intende svolgere il periodo di studi all'estero.

L'istanza di candidatura dovrà pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva del bando Erasmus.

Articolo 3 – Modalità di selezione degli studenti

La selezione degli studenti aspiranti Visiting Student verrà condotta da una apposita commissione composta dal Coordinatore del Corso di Studi, dal Delegato alla mobilità Internazionale e dal Delegato alle pratiche degli studenti. La commissione stilerà una graduatoria formulata sulla base della seguente formula:

$$\text{CFU} \times \text{M} / \text{A}$$

dove

CFU: totale dei crediti formativi acquisiti

M: media algebrica dei voti ottenuti

A: totale degli anni di iscrizione al corso di studi comprensivo dell'anno accademico in corso.

La commissione espletterà il proprio compito, pubblicando la lista degli studenti ammessi a mobilità Visiting Student, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva Erasmus. Entro i successivi dieci giorni, i candidati collocati in posizione utile rispetto ai limiti indicati all'articolo 1 del presente regolamento dovranno prendere contatti con il Delegato alla mobilità internazionale del corso di studi per dare seguito alle procedure di preparazione del learning agreement. Laddove si verificassero rinunce da parte degli studenti ammessi a mobilità Visiting Student, il Delegato alla mobilità internazionale si riserva la possibilità di effettuare scorrimenti di graduatoria compatibili con il numero dei flussi indicati all'articolo 1 del regolamento.

Articolo 4 – Norme finali e di rinvio

Le norme previste nel presente regolamento si applicano a partire dall'anno accademico 2017-2018. Per quanto non esplicitamente normato dal presente regolamento si rinvia al "Regolamento di Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario ERASMUS+ azione chiave 1 mobilità dei docenti e del personale amministrativo in uscita e in ingresso – EU Programme Countries" approvato con D.R. n. 1364 del 17 aprile 2015.